



N. 760 /18 SENT.

N. 894/17 R.G.

N. 2310 /18 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREBISACCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Trebisacce, dott. Vincenzo D'Amico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. 894/2017 del Ruolo Generale e promosso con atto di citazione notificato in data 10/07/2017

DA

SARACINO Vincenzo, da Moncalieri (TO), c.f.: SRCVCN49A08L219T, attore, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Salvatore De Vita, presso il cui studio, in Amendolara (CS), è elettivamente domiciliato;

CONTRO

Provincia di Cosenza, in persona del Presidente *pro-tempore*, convenuta, rappresentata e difesa, in forza di Determina dirigenziale n. 1951 dell'11/10/2017, nonché in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaele Prisco, elettivamente domiciliata presso la sua sede, sita in Cosenza, Piazza XV Marzo, n. 1.

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

All'udienza del 18/05/2018 i difensori delle parti concludevano come in atti.

I FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 10/07/2017, Saracino Vincenzo conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Trebisacce, per l'udienza del 10/10/2017, l'ente Provincia di Cosenza, per ivi sentirlo condannare, a titolo risarcitorio, al pagamento,

in favore di esso istante, della somma di € 1.085,16, ovvero della maggiore o minore somma di risulta, o comunque equa, oltre interessi legali a decorrere dal di della domanda sino al soddisfo, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice adito, con vittoria nelle spese del giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c..



Rappresentava, l'attore, che, in data 22/08/2016, alle ore 10,50 circa, il minore Gallo Pasquale, nel mentre percorreva, alla guida del ciclomotore Yamaha targato X784ZN, di proprietà di esso istante, la strada provinciale SP 253, in agro del Comune di Amendolara (CS), giunto all'altezza del casello ferroviario "99", a causa di una grossa e profonda buca presente sul marginee destro della propria corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra.

Assumeva, l'istante, che, in conseguenza del detto sinistro, il ciclomotore riportava danni per un importo pari ad € 1.085,16.

Assumeva, l'attore, la responsabilità dell'ente convenuto, ex art. 2051 c.c.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Cosenza, la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione avverso, nonché la improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, assumendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa risarcitoria contro di essa esercitata, concludendo per il suo rigetto, ovvero, in via subordinata, per la declaratoria del concorso di colpa dell'istante nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nel corso del giudizio, veniva espletata prova testimoniale.

All'udienza del 18/05/2018, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda trova accoglimento.



In via preliminare, reputa, il giudicante, di affermare la conformità dell'atto di citazione al modello legale tipico di cui all'art. 318, comma 1, c.p.c., dettato per il procedimento davanti al giudice di pace.

Da disattendere è, altresì, l'eccezione d'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, atteso che, per il chiaro disposto di cui all'art. 1219 c.c., la costituzione in mora (a cui può ben essere equiparata, agli effetti resi evidenti dall'Ente convenuto, la denuncia del sinistro) non è necessaria quando il debito è derivante da fatto illecito. Quanto al merito della domanda, reputa, il giudicante, che la concreta fattispecie dedotta in giudizio trovi la sua regolamentazione nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., atteso che l'evento di danno dedotto in lite risulta eziologicamente connesso ad un connaturale dinamismo della cosa, *rectius*: allo sviluppo in questa di un agente dannoso, di talché il generale obbligo di manutenzione delle strade, incumbente, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., sugli enti proprietari, implica la responsabilità di questi ultimi dei danni patiti dagli utenti a cagione dell'utilizzo delle strade medesime.

Orbene, per come emerge dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale, i danni patiti dal veicolo attoreo risultano causalmente connessi alla rovinosa presa di una buca, esistente su tratto di strada ricadente nella competenza dell'Ente convenuto (cfr. la deposizione resa dal testimone Guerra Raffaele, nonché, in riferimento all'esistenza della buca, derivante dal distacco dell'ultimo strato di asfalto, quanto riferito dal teste Catalano Filippo).

Da quanto sopra rilevato, appare evidente la responsabilità delle Provincia di Cosenza per il danno patrimoniale patito dall'istante, non emergendo indici rivelatori dell'impossibilità all'esercizio, da parte dell'Ente convenuto, dei doveri di controllo e di vigilanza su di essa incumbenti su tratto di strada in sua custodia.



Né risulta acquisita prova alcuna in ordine alla ricorrenza di un caso fortuito, *id est*: della dedotta condotta colposa del conducente del veicolo danneggiato.

In ordine al *quantum debeatur*, reputa, il giudicante, che la specifica preventivazione di spesa prodotta dall'istante, rilasciata dalla Ditta Salerno Guido, corrente in Trebisacce, confermata dal suo titolare in sede testimoniale, oltre a conferire un riscontro oggettivo alle concrete modalità del sinistro dedotto in lite, sia congrua in riferimento alle parti meccaniche interessate dal danneggiamento patito dal veicolo attoreo.

E' appena il caso di osservare che nella liquidazione di danni, relativi a veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito, come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento, preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. III, 26/02/2008, n. 4990; id. 19/01/1995, n. 591; id. 28.11.1975, n. 3982).

Per quanto sopra, vi è liquidazione, a ristoro del danno patrimoniale lamentato da parte attrice, di € 1.085,16.

La somma sopra liquidata è reputata conforme a valori attuali, di talché sulla stessa andranno calcolati i soli interessi legali, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo

La regolamentazione delle spese del giudizio segue la soccombenza, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Trebisacce, avv. Liberale Casseti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Saracino Vincenzo, attore, contro Provincia di Cosenza, convenuta, così decide:


1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Provincia di Cosenza, in persona del Presidente *pro-tempore*, al pagamento, in favore di Saracino Vincenzo, della somma di € 1.085,16, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;

2) Condanna la Provincia di Cosenza, in persona del Presidente *pro-tempore*, alla rifusione, in favore di Saracino Vincenzo, delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 383,53, di cui € 53,53 per spese documentate ed € 330,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Trebisacce, li 06/07/2018


IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
(Leonardo Milioni)



IL GIUDICE DI PACE

(Dott. Vincenzo D'Amico)




Depositato in Cancelleria il

06/07/2018

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
(Leonardo Milioni)





UFFICIO GIUDICE DI
PACE DI TREBISACCE

E' copia conforme all'originale
che si rilascia a richiesta
dell'avv. RAFFAELLO MUSCO
per uso APPALLO
Trebisacce, li 1.3 AGO. 2018

Si attesta che i diritti di
Cancelleria di € 72 per
n. 4 copie sono stati
percepiti mediante
applicazione di marche di
uguale importo sull'originale.
Con urgenza
richieste il _____
rilasciate il _____
Senza urgenza
richieste il 2.8.2018
rilasciate il 1.3 AGO. 2018

L. CANCELLIERE
(Leonardo Nidolieri)



